

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

Progettazione di interventi di miglioramento della permeabilità delle infrastrutture ferroviarie al fine di salvaguardare la sicurezza ferroviaria e la fauna selvatica.

TRA

- La **Regione Abruzzo**, con sede legale in Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L'Aquila, C.F. n. 80003170661, rappresentata da Emanuele Imprudente Vicepresidente e Assessore con delega a Agricoltura, Caccia e pesca, Parchi e riserve naturali, Sistema idrico e Ambiente;
- La **Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI)** codice fiscale 01585570581, rappresentata dal Dott. Valerio Giovine, nata a il, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale;
- L'**Associazione Ambiente e/è Vita ONLUS** Codice Fiscale 97119940589, rappresentata dall'Ing. Fernando Ferrara, [REDACTED] in qualità di Segretario Nazionale e Legale Rappresentante;

di seguito congiuntamente definite anche come le "Parti".

PRESO ATTO CHE:

L'Unione Europea, lo Stato Italiano e le Regioni Italiane perseguono la conservazione della natura, la tutela della biodiversità e la promozione dello sviluppo sostenibile attraverso l'attuazione del combinato disposto derivante dagli articolati dei seguenti provvedimenti normativi e regolamentari di livello eurounitario, nazionale e regionale:

- Direttiva 79/409/CEE del 02.04.1979
- Direttiva 92/43/CE del 21.05.1992
- Direttiva 2001/42/CE del 27.06.2001
- DM dell'8 agosto 2014
- Decreto 17.10.2007
- D.P.R. 357/97
- D.P.R. 120/03;
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394
- L. 31 dicembre 1982, n. 979
- L.R. 21 giugno 1996, n. 38
- L.R. 12 dicembre 2003 n.26
- L.R. 22 dicembre 2010 n. 59
- L.R. 28.08.2012 n. 46
- DGR 877/2016 del 05/01/2017

- DGR 279/2017 del 25.05.2017
- DGR 492/2017 del 15.09.2017
- DGR 493/2017 del 15.09.2017
- DGR 494/2017 del 15.09.2017
- DGR 562/2017 del 05.10.2017
- DGR 476/2018 del 05/07/2018
- DGR 477/2018 del 05/07/2018
- DGR 478/2018 del 05/07/2018
- DGR 479/2018 del 05/07/2018
- Piano d'Azione per la Tutela dell'Orso Bruno Marsicano (PATOM) (Ministero Ambiente – ISPRA);
- Fra i 17 Obiettivi dell'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030 (Sustainable Development Goals SDGs) e i 169 sotto-obiettivi ad essi associati, che costituiscono il nucleo vitale dell'Agenda, insiste il 9° obiettivo direttamente riferito all'impresa-innovazione ed infrastrutture per favorire una giusta transizione verde;
- Nei programmi di Next Generation EU, la Just Transition Fund assume rilevanza prioritaria;
- Nei 5 Obiettivi della Nuova programmazione Comunitaria 2021/2027 l'implementazione delle politiche attive per la sostenibilità e la resilienza costituiscono uno dei cardini per la qualificazione delle progettualità da avanzare per l'utilizzo dei fondi dei diversi assi.

PREMESSO CHE:

1. La Regione Abruzzo promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata, la protezione, la rinaturalizzazione e la riqualificazione del bene ambiente inteso quale insieme di fattori fisici, di organismi viventi considerati nelle loro dinamiche interazioni e di elementi antropici;
2. La Regione Abruzzo considera l'ambiente come bene primario costituzionalmente garantito, attraverso la razionale gestione delle singole componenti, il rispetto delle relative condizioni naturali di equilibrio, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, anche al fine di considerare la natura maestra di vita per le generazioni future;
3. La Regione Abruzzo con la D.G.R. 279/2017, recante disposizione in materia di misura generali di conservazione per la tutela dei Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale, prevede per le aree della Rete Natura 2000 l'attuazione di buone pratiche e, nelle specifico, la realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio e di interventi ed azioni volti all'adeguamento delle infrastrutture per il superamento di barriere artificiali in luoghi di attraversamento della fauna selvatica;
4. Ai sensi del Decreto Ministeriale 138-T del 31 ottobre 2000 la gestione dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale è in concessione a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) facente parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
5. RFI pone la sicurezza, come valore aziendale, al centro di ogni processo organizzativo e operativo, salvaguardandola in ogni suo aspetto: nell'esercizio ferroviario, sul lavoro e sull'ambiente. RFI è impegnata per la prevenzione dei rischi, la gestione consapevole e la promozione di una cultura della sostenibilità, sia all'interno dell'azienda, sia all'esterno, nei rapporti con partner e portatori d'interesse;

6. RFI opera in un settore intrinsecamente orientato allo sviluppo sostenibile del Paese e del suo sistema di mobilità e alla creazione di valore per la collettività e per l'intero sistema nazionale. Gli interventi di manutenzione e sviluppo della rete ferroviaria sono orientati a garantire un uso razionale delle risorse naturali e a ridurre al minimo gli impatti negativi delle attività sull'ambiente, in tutte le sue componenti, fauna compresa;
7. L'Associazione Ambiente e/è Vita ONLUS, riconosciuta fra i sodalizi di protezione ambientale ai sensi dell'art.13 del D.LGS 349/86 con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Registrazione n. 0000375 del 28/12/2017, ha fra le proprie finalità la conservazione della natura, la difesa dell'ambiente, la salvaguardia delle culture locali, la tutela e la valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti (ecologico, paesaggistico, archeologico, artistico, architettonico, storico, sociale) e in tutte le sue potenzialità (economiche, turistiche, sportive, di fruizione dei tempo libero), contro qualsiasi forma di degrado;
8. L'Associazione Ambiente e/è Vita ONLUS, attraverso le sue declinazioni funzionali regionali (Associazioni regionali), vanta esperienza decennale nella governance di aree protette, nella redazione di Piani di Gestione di Siti di Interesse Comunitario, Programmi Quadro per le Azioni Prioritarie (PAF) per la rete Natura 2000, Piani di Prevenzione e Riduzione del rischio da incendi, Piani di Monitoraggio faunistico, progetti di innovazione e ricerca scientifica, attività di educazione ambientale, gestione di centri di Educazione ambientali riconosciuti, ed azioni di controllo territoriale;
9. L'Associazione Ambiente e/è Vita ONLUS, nel quadro dell'attuazione di politiche attive a tutela della biodiversità ed in ottemperanza al combinato disposto normativo comunitario-nazionale e regionale in materia di salvaguardia ambientale, ha effettuato azioni di monitoraggio territoriale che hanno rilevato l'incidenza di sinistri correlati agli attraversamenti di fauna selvatica sulle infrastrutture ferroviarie gestite da RFI nella Regione Abruzzo;
10. Le interazioni fra la fauna selvatica e le attività antropiche sono continue e spesso conflittuali. La presenza di infrastrutture in aree protette nelle quali sono presenti importanti popolazioni di fauna selvatica costituisce un rischio. Gli incidenti ferroviari che coinvolgono la fauna sono eventi che coinvolgono la sicurezza dell'esercizio ferroviario e la salvaguardia della fauna. Le esigenze della fauna selvatica, da un lato, e quelle alla base della domanda di trasporto, dall'altro, devono trovare delle risposte che tengano conto dei rispettivi bisogni e, in tal senso, le azioni di prevenzione rappresentano sempre le soluzioni più indicate in una logica di cooperazione e di tutela.

CONSIDERATO CHE

1. La richiesta, promossa da Ambiente e/è Vita Onlus, di convocare un tavolo di confronto finalizzato alla creazione di un Piano Strategico volto al miglioramento della permeabilità delle infrastrutture ferroviarie al fine di garantire la sicurezza degli utenti e la tutela della fauna selvatica, è stata raccolta dalla Regione Abruzzo che ha convocato una serie di incontri con RFI;
2. RFI ha offerto la propria collaborazione ed ha manifestato la propria disponibilità a svolgere analisi finalizzate ad approfondire la conoscenza del contesto infrastrutturale oggetto di interesse, ad identificare la numerosità e la tipologia degli incidenti al fine di individuare, sulla base di definite richieste funzionali, le migliori soluzioni tecniche di intervento da adottare sulla rete ferroviaria per mitigare il modo rilevante la problematica di cui alla precedente premessa;
3. Con questi presupposti è emersa la volontà di procedere alla stesura di un Protocollo d'Intesa fra le Parti al fine di dare corso ad attività coordinate e congiunte che conducano ad un'analisi delle priorità, alla stesura di linee guida, all'individuazione di azioni e tipologici di riferimento anche mediante confronto

con situazioni analoghe affrontate a livello comunitario per infrastrutture lineari. Ed inoltre: di configurare quale prima linea di intervento l'areale della Regione Abruzzo e di indicare la Regione Abruzzo quale possibile Capofila di un progetto di valenza nazionale.

**TANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Le premesse ed i considerato sopra indicati costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.
2. Il presente Protocollo d'Intesa ha ad oggetto la collaborazione tra le Parti, attraverso forme e modalità congiuntamente definite, relativamente a:
 - la codifica di una serie di attività finalizzate a perimetrare il contesto faunistico ed infrastrutturale oggetto di interesse, al fine di delineare le azioni mitigative più adatte a ridurre il tasso di incidentalità correlato agli attraversamenti faunistici sulla infrastruttura ferroviaria gestita da RFI;
 - la promozione della progettazione di interventi di miglioramento riferiti alla permeabilità delle infrastrutture ferroviarie finalizzata alla sicurezza ed all'implementazione delle misure di salvaguardia della fauna selvatica.

ARTICOLO 2 – IMPEGNI DELLE PARTI

1. Le Parti si impegnano, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e statuti e per quanto di competenza di ciascuna, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione, anche mediante la creazione di un Gruppo di Lavoro composto dai Rappresentati indicati dalle Parti per le specifiche competenze, la cui composizione verrà concordata dalle Parti a margine della sottoscrizione.

Ciascuna delle Parti per le attività di progettazione e realizzazione assumerà il ruolo di Committente per gli interventi di propria competenza e potrà avvalersi di servizi ad alto contenuto tecnico ed innovativo ritenuti opportuni.

In particolare:

- la Regione Abruzzo si impegna a promuovere azioni finalizzate alla concretizzazione degli interventi indicati nelle Linee guida progettuali ed assegnazione del livello di priorità all'analisi dei processi autorizzativi;
- RFI si impegna a:
 - o svolgere un'analisi delle caratteristiche infrastrutturali delle linee ferroviarie che attraversano il territorio regionale finalizzata a caratterizzare le zone di rischio nonché un'analisi della tipologia e casistica incidentale;
 - o a promuovere, per la programmazione degli interventi ed il reperimento dei finanziamenti delle fasi progettuali e realizzative degli stessi, specifica istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il recepimento del progetto nell'ambito del Contratto di Programma – parte Investimenti;

- a sviluppare, con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili e sulla base delle esigenze funzionali che saranno definite e condivise nel Gruppo di Lavoro, la progettazione degli interventi sull'infrastruttura ferroviaria nazionale ricadente nella Regione Abruzzo ed a presidiare il relativo iter approvativo.
- l'Associazione Ambiente e/è Vita ONLUS si impegna a:
- svolgere un'analisi della tipologia di fauna coinvolta negli attraversamenti;
 - effettuare azioni di monitoraggio ambientale e territoriale nelle aree a rischio per la fauna per la presenza di infrastrutture ferroviarie;
 - redigere – d'intesa con RFI - Linee Guida funzionali alla verifica e parametrizzazione dell'efficacia delle misure, ove attuate.
2. Nelle more della definizione delle Linee Guida e del progetto complessivo di valenza regionale, si potranno sviluppare progetti di specifici interventi “pilota” nel territorio regionale con un primo e separato accordo fra le Parti volto alla concretizzazione di una prima pianificazione di intervento per scala di priorità oggettive.
3. Le Parti si impegnano congiuntamente a dare corso all'attivazione di un confronto ai diversi livelli istituzionali per promuovere le misure previste nel presente Protocollo sui tavoli di competenza [nel quadro delle misure attivabili con il Recovery Plan nell'ambito del Recovery and Resilience Facility volto a rendere le economie dell'UE più sostenibili, resilienti e preparate per le sfide poste dalla transizione verde e nella calibrazione dell'utilizzo delle risorse derivanti dagli Assi tematici della Programmazione Comunitaria 2021-2027], anche al fine di reperire le necessarie risorse finanziarie a livello di fonti UE. In ogni caso la copertura finanziaria delle azioni previste può essere ricercata anche nei finanziamenti nazionali e regionali già immediatamente disponibili.

ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVI, ONERI E SPESE

1. Le Parti convengono che le attività oggetto del presente Protocollo rientrano nei rispettivi obiettivi e sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuna di esse e sono svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Non è pertanto previsto alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui al presente Protocollo, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si avvalgono delle proprie strutture interne per le attività ivi previste.
3. Il presente Protocollo d'Intesa non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.

ARTICOLO 4 – CONTENUTI SPECIFICI E CRONOPROGRAMMA

1. Nell'ambito del presente Protocollo, le Parti potranno concordare gli ambiti applicativi e i contenuti specifici, nonché potranno predisporre cronoprogrammi dettagliati per l'elaborazione delle attività di cui ai precedenti articoli.

ARTICOLO 5 – ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA

1. Per l’attuazione e la gestione delle attività di cui all’art. 2, ogni Parte designa uno o più Referenti con il compito di definire le linee di azione comuni e di verificarne la realizzazione.
2. Le Parti si impegnano altresì a costituire un Gruppo di Lavoro, come menzionato nel precedente articolo 2, comma 1, finalizzato: a) ad assicurare il coordinamento e il monitoraggio delle attività oggetto del presente Protocollo; b) ad individuare eventuali ulteriori azioni utili al raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo.
3. Ciascuna Parte notificherà per iscritto alle altre Parti l’identità dei propri Referente e rappresentanti che andranno a formare il suddetto Gruppo di Lavoro.

ARTICOLO 6 – DURATA, RINNOVO E RECESSO

1. In linea con la Programmazione Comunitaria, il presente Protocollo d’intesa ha durata di sette anni a partire dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato prima della sua naturale scadenza per periodi di durata non superiore a quella iniziale, da concordarsi tra le Parti.
2. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo per giustificato motivo, con preavviso da comunicarsi alle altre Parti con lettera formale almeno sei mesi prima, ovvero di scioglierlo consensualmente in ogni momento.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli contratti e accordi operativi già stipulati alla data di estinzione dell’accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
5. La cessazione del presente Protocollo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), in favore di alcuna delle Parti.

ARTICOLO 7 - PUBBLICITÀ

1. Le Parti potranno dare la più ampia diffusione alla sottoscrizione del presente Protocollo e alle risultanze delle attività ivi previste, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet, ovvero attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente i relativi contenuti di massima.

ARTICOLO 8 – CONFIDENZIALITÀ E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Fermo restando quanto previsto all’Articolo 7, le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi i dati, le informazioni e i documenti ricevuti per il perseguimento delle finalità previste nel presente Protocollo, salvo reciproco accordo ed unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del Protocollo e salvi i soggetti nei confronti dei quali la divulgazione sia dovuta o richiesta da parte di un’autorità governativa, fiscale, regolamentare o amministrativa, giudiziaria o di vigilanza, o di qualsiasi natura, e/o organi di controllo (interni ed esterni) o nel caso sia prevista ai sensi di legge o regolamenti.
2. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016, al D.lgs. n. 196/2003 e al D.lgs. n. 101/2018, nonché ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Con successivi accordi, le Parti determineranno

le rispettive responsabilità in merito ai trattamenti dei dati personali che dovessero derivare dall'attuazione del presente Protocollo.

ARTICOLO 9 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI

1. I diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascuna Parte e regolati da specifici accordi tra le stesse in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO FISCALE

1. Il presente Protocollo è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso e con imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte seconda del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 11 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite posta elettronica, lettera raccomandata A./R. o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a consentirne la prova dell'avvenuta ricezione. Le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere indirizzate a:

– **quanto alla Regione Abruzzo:**

.....

– **quanto a RFI:**

.....

– **quanto all'Associazione Ambiente e/è Vita ONLUS:**

.....

ARTICOLO 12 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Il presente Protocollo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente Protocollo d'intesa. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere alcun accordo, per qualsiasi controversia afferente al presente Protocollo d'Intesa sarà competente il Foro di L'Aquila.
3. Il presente Protocollo d'intesa, composto da n. 12 articoli per un totale di n. 7 pagine, viene letto e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

per la Regione Abruzzo

per la Società R.F.I. S.p.A.

per l'Associazione "Ambiente e/Vita" Onlus
